vinetur

Maryland chiarisce le regole fiscali sul brandy di vinacce

La nuova legge amplia i diritti di produzione delle limited wineries, imponendo però la segnalazione del distillato ai fini fiscali

mercoledì 3 giugno 2026



Il Maryland ha approvato una legge che modifica il modo in cui alcune aziende vinicole possono produrre e dichiarare il brandy di vinacce, una misura che incide sia sulle regole di produzione sia sulla conformità fiscale per il settore alcolico dello Stato.

Il provvedimento, S.B. 803, è stato firmato dal governatore Wes Moore il 26 maggio ed entrerà in vigore il 1° luglio. Amplia la definizione di brandy di vinacce che può essere prodotto dalle Class 4 limited wineries, una categoria che comprende realtà vinicole più piccole con diritti di produzione limitati. La legge chiarisce inoltre che il brandy di vinacce deve essere dichiarato come distilled spirit ai fini dell'imposta sulle bevande alcoliche.

Il brandy di vinacce si ottiene dalle bucce, dai vinaccioli e dai raspi d'uva residui dopo la vinificazione. La nuova legge del Maryland non modifica la natura di base del prodotto, ma chiarisce come lo Stato intenda classificarlo quando le aziende vinicole presentano le dichiarazioni fiscali. Una distinzione importante, perché in molti sistemi statali i distilled spirits sono tassati e dichiarati in modo diverso dal vino.

Per le limited wineries, il cambiamento potrebbe incidere sul modo in cui contabilizzano produzione e vendite se producono brandy di vinacce nell'ambito della definizione ampliata. Offre inoltre ai funzionari fiscali statali una base più chiara per esaminare le dichiarazioni e stabilire se il prodotto sia stato riportato correttamente.

La legge arriva mentre gli Stati continuano a mettere a punto le norme sull'alcol che disciplinano i piccoli produttori, soprattutto con l'espansione delle aziende vinicole verso prodotti simili ai distillati e altre bevande a valore aggiunto. Nel Maryland, il nuovo testo punta a eliminare l'ambiguità su se il brandy di vinacce debba essere trattato come vino o come distilled spirit ai fini della rendicontazione fiscale.

La modifica si applica dal 1° luglio, lasciando ad aziende vinicole e consulenti fiscali una breve finestra per adeguare i propri sistemi di reporting prima dell'entrata in vigore delle nuove regole.